



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale

Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali

Convenzione Quadro 2017 – 2019 RAS - IGEA S.p.A.

Sommario

Premesse.....	2
Art. 1 - Ruolo di IGEA Spa	6
Art. 2 - Oggetto: spese generali	6
Art. 3 - Oggetto: lavori	7
Art. 4 - Oggetto: spese specifiche	7
Art. 5 - Oggetto: Assunzione lavoratori del Parco Geominerario storico ed ambientale	7
Art. 6 - Dotazione Finanziaria	8
Art. 7 - Modalità di conferimento degli incarichi	8
Art. 8 - Codice unico di progetto	9
Art. 9 - Corrispettivo e prezzo	9
Art. 10 - Responsabilità dell'incarico	9
Art. 11 - Modalità di esecuzione dell'incarico	10
Art. 12 - Monitoraggio e controllo	10
Art. 13 - Durata della convenzione	10
Art. 14 - Modalità di pagamento	10
Art. 15 - Adempimenti in tema di "Amministrazione Trasparente"	11
Art. 16 - Sicurezza	11
Art. 17 - Obblighi in tema di anticorruzione	11
Art. 18 - Raccordo con le Convenzioni in essere	11

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Industria, codice fiscale 80002870923, rappresentata dalla dott.ssa Delfina Spiga, che interviene al presente atto nella sua carica di Direttore del Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali (di seguito anche "Servizio competente") domiciliata per la carica presso la sede dell'Assessorato dell'Industria in Cagliari, Via XXIX Novembre 1847 n. 23, la quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale

e

la Interventi Geo Ambientali Spa (di seguito denominata IGEA), con sede legale in Iglesias, Loc. Campo Pisano, codice fiscale 01087220289, rappresentata dal dott. Michele Raimondo Salvatore Caria, nato a Sassari il 18.06.1954, nella sua carica di Amministratore Unico autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale.

Premesse

(QUADRO GENERALE)

VISTO lo statuto della Società per azioni, come modificato con atto del 21 giugno 2012, che definisce IGEA S.p.A. come società *in house* della Regione Autonoma della Sardegna, successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/35 del 1 agosto 2017 al fine di adeguarlo alle previsioni del D.Lgs 19 agosto 2016, n° 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 42/5 del 23 ottobre 2012 recante la Disciplina relativa al controllo analogo per l'affidamento di attività *"in house providing"* agli organismi partecipati dalla Regione Sardegna, evidenziando all'art. 1 della medesima Deliberazione che l'affidamento di attività *in house* richiede una previa verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, nonché la previa valutazione dell'idoneità dell'Organismo all'esecuzione dell'attività, sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 39/17 del 10 ottobre 2014 recante "Società partecipate dalla Regione - Indirizzi in materia di programmazione, gestione e controllo e direttive per la predisposizione di un disegno di legge di razionalizzazione della materia" che individua l'Assessorato dell'Industria come competente per il controllo analogo della Società *in house* IGEA SpA;

VISTO il Regio Decreto 29 LUGLIO 1927, N. 1443 recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, così come aggiornato e coordinato al D.Lgs 4 Agosto 1999, n. 213;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 27/12 del 15 luglio 2014 con la quale si è dato mandato all'Assessorato dell'Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale, di predisporre con la società IGEA una proposta di convenzione triennale di base riguardante le attività di custodia e mantenimento in sicurezza delle miniere in concessione alla società;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 30/18 del 29 luglio 2014 con la quale si è preso atto del programma dei lavori 2014-2016 e affidamento dell'incarico per i lavori di custodia e messa in sicurezza all'interno delle concessioni minerarie denominate "Enna Murta (Acqueresi)", "Funtana raminosa", "Masua", "Monte Agruxau", "Nebida", "San Giovanni", "Sos Enattos (Lula)" oltre ai siti relativi a concessioni minori;

CONSIDERATO che in data 30 luglio 2014, in attuazione della DGR n.30/18 di cui al punto precedente, l'Assessorato dell'Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale ha sottoscritto la convenzione n.416/14 prot.n. 21099 per la "Esecuzione dei lavori di custodia e messa in sicurezza del sito minerario e delle relative pertinenze all'interno delle concessioni minerarie gestite da IGEA;

VISTA la Legge regionale del 24 ottobre 2014 n.19, all'art. 1, comma 17 con la quale è stata autorizzata la corresponsione di un'indennità a titolo di incentivazione a favore del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, entro il 31 dicembre 2014, avesse chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.45/14 del 11 novembre 2014 con la quale è stato dato mandato all'Assessorato dell'Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale, di prorogare, sino al 30.6.2015, alla società IGEA la convenzione per le attività di custodia e messa in sicurezza all'interno dell'area mineraria denominata "Monteponi" previste nel Piano dei Lavori approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 47/40 del 14.11.2013;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.47/26 del 25 novembre 2014 con la quale si è dettato un nuovo atto di indirizzo e nominato il nuovo Liquidatore nella persona del dott. Michele Caria;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.48/22 del 2 dicembre 2014 e DGR n.50/15 del 16 dicembre 2014 con la quale si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dalla LR n.19/2014 in materia di incentivazione all'esodo di personale della IGEA;

CONSIDERATO che in data 15.05.2015 si è provveduto a stipulare l'atto di proroga n. 11828/8 della Convenzione n. 25345/19 del 20.11.2013 per Area Mineraria di Monteponi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 34/19 del 07.07.2015 con la quale è stato approvato il Piano Industriale al fine del Concordato Preventivo di cui all'art. 161 della L.Fall., disponendo altresì l'uscita della società dalla liquidazione ed approvando il bilancio d'esercizio 2014;

CONSIDERATO che la revoca dello stato di liquidazione è stata deliberata dall'assemblea straordinaria del 30 luglio 2015 ed ha avuto effetto di legge decorsi 60 giorni, oltre i termini feriali, ex art. 2487 ter del codice civile;

CONSIDERATO che l'iscrizione della cessazione dello stato di liquidazione presso il registro delle imprese e la conseguente ripresa *in bonis* della società è avvenuta in data 11 novembre 2015;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 49/7 del 06.10.2015 con la quale si è preso atto dell'istruttoria sul Piano Industriale di IGEA presentato dal Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali;

CONSIDERATO che in data 9 ottobre 2015 si è provveduto a stipulare la Convenzione n° 32077/9 tra RAS e IGEA Spa, Piano Industriale 2015 – 2017, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 49/7 del 06.10.2015;

VISTA la Deliberazione n. 46/31 del 10.8.2016 con la quale si è preso atto del bilancio d'esercizio 2015 della IGEA S.p.A. come da progetto predisposto dall'Amministratore Unico;

VISTA la Deliberazione n.35/39 del 18.7.2017 con la quale si è preso atto del Bilancio al 31.12.2016 e si è proceduto alla nomina del collegio sindacale;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 32 recante "Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie";

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 2016, n. 36 recante "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie".

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 recante "Legge di stabilità 2017".

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 recante "Bilancio di previsione triennale 2017-2019".

VISTA la DGR n. 20/1 del 19 aprile 2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) e del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) conseguenti alla legge regionale di bilancio

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2017, n. 15 recante "Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni".

CONSIDERATO che la IGEA SpA in data 1 agosto 2017 (prot.n. 3103) ha provveduto a trasmettere il Piano Industriale 2017-2021 unitamente alla Determinazione dell'Amministratore Unico n. 81/2017 del 31.07.2017, ai sensi degli artt.2-3-4 della "Disciplina relativa al controllo analogo per l'affidamento di attività "in house providing" agli organismi partecipati dalla Regione Sardegna" di cui alla DGR n. 42/5 del 23.10.2012, tenuto conto di quanto disposto dalla DGR n. 46/31 del 10.8.2016 e dalla DGR n. n. 3/1 del 13.1.2017;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno fare riferimento ai contenuti del Piano Industriale su richiamato, ancorché il controllo preliminare non si sia ancora concluso e l'organo politico competente non abbia ancora espresso formalmente all'organo amministrativo della società controllata il proprio indirizzo politico vincolante relativamente all'adozione degli atti sottoposti al controllo preliminare, acquisito il parere tecnico degli Uffici competenti

(PARCO GEOMINERARIO)

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34, recante "Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione Regione - ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna, legge regionale n. 5 del 11 aprile 2016, art. 4, commi 29 e seguenti";

VISTA la deliberazione n. 3/1 del 13.1.2017, con la quale è stato dettato specifico atto di indirizzo al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, n.34

VISTA la deliberazione n. 15/6 del 21.3.2017 con la quale si prende atto della proposta di Budget 2017 così come riformulata ai sensi della Delib.G.R. n. 3/1 del 13.1.2017, dando mandato ai fini della sua attuazione e riconoscendo ad IGEA l'importo di euro 6.458.538 per l'anno 2017 a valere delle risorse di cui alla Missione 09, Programma 02, capitolo SC 04.1369

(TURISMO)

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 12/37 del 27 marzo 2015 con la quale si è autorizzata l'apertura di Pasqua, 4-12 aprile 2015, e relativo convenzionamento per la gestione dei siti turistici Galleria di Porto Flavia e Museo Macchine di miniera (concessione di Masua), Galleria Villamarina (concessione di Monteponi) e Miniera di Sos Enattos (dell'omonima concessione), Museo Macchine da miniera;

CONSIDERATO che In data 03.04.2015 si è provveduto a stipulare la convenzione n. 6724/4 per la gestione dei siti turistici di cui alla DGR n. 12/37 del 27 marzo 2015;

VISTA la deliberazione n.27/6 del 6.6.2017 con la quale vien dettato atto di indirizzo concernente la sdemanializzazione ed il trasferimento alla Regione Sardegna per la gestione unitaria del sito minerario/museale industriale delle Aree in Comune di Iglesias, Località Nebida, "Laveria La Marmora" e in Comune di Buggerru "Galleria Henry" - Porzioni ricadenti in demanio marittimo;

CONSIDERATO l'accordo quadro sottoscritto ad aprile 2017 tra RAS-Assessorato dell'Industria, Comune di Buggerru, il Consorzio Parco Geominerario e l'intervento di IGEA per la proroga della gestione del sito "Galleria Henry" fino al 30 settembre 2017;

CONSIDERATO l'accordo quadro sottoscritto ad aprile 2017 tra RAS-Assessorato dell'Industria, Comune di Iglesias, il Consorzio Parco Geominerario e l'intervento di IGEA per la proroga della gestione dei siti turistici minerari ubicati nel comune di Iglesias fino al 2 maggio 2017;

CONSIDERATO il contratto firmato in data 20 giugno 2017 tra IGEA e il Comune di Iglesias di comodato d'uso del compendio Porto Flavia a favore del Comune

(BONIFICHE)

CONSIDERATO che la società IGEA S.p.A., costituita ai sensi dell'art.7 comma 5 della Legge Regionale 4 dicembre 1998 n. 33, concessionaria e/o proprietaria dei titoli minerari dei terreni oggetto di intervento di bonifica, è soggetto competente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale nelle aree interessate dalle attività minerarie delle società controllate dall'EMSA confluite nella IGEA S.p.A.;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 33/45 dell'8 agosto 2013 che, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 33/1998, individua la IGEA SpA, società *in house* dell'Amministrazione regionale a completo capitale pubblico, quale soggetto attuatore degli interventi di bonifica/messa in sicurezza delle aree minerarie comprese nel SIN Sulcis Iglesiente, nello specifico: Macroarea di Montevecchio Levante, Macroarea di Montevecchio Ponente, Macroarea Valle del Rio San Giorgio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/29 del 10 marzo 2015 recante "Indirizzi operativi relativi agli interventi di bonifica e recupero ambientale sui siti minerari del Sulcis Iglesiente Guspinese. Riprogrammazione delle risorse PO FESR 2007/2013 Asse IV Linea di attività 4.1.3 a e delle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE 87/2012", che dispone di procedere alla stipula di appositi Accordi di programma tra la Regione Sardegna, i comuni competenti per territorio e la società IGEA individuando quali soggetti attuatori degli interventi il Comune di Guspini (Macroarea di Montevecchio Levante) ed il Comune di Iglesias (Macroarea Valle del Rio San Giorgio);

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 16/14 del 14 aprile 2015 con la quale si è provveduto alla proroga e all'incremento delle risorse per la prosecuzione delle attività di custodia, gestione e di messa in sicurezza permanente del sito minerario denominato "Santu Miali" e per l'intervento di custodia e

messa in sicurezza del sito minerario e delle relative pertinenze all'interno dell'area mineraria denominata "Monteponi";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 10/25 del 17 marzo 2015 con la quale si sono riprogrammate le risorse per la Custodia, gestione e primi interventi di messa in sicurezza permanente del sito minerario di Santu Miali nei Comuni di Furtei, Segariu, Serrenti e Guasila;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 38/20 del 28.07.2015 con la quale si è autorizzata la proroga della convenzione n. 15876/13 del 08.07.2013 dal 01.06.2015 al 31.12.2016, prevedendo la sua integrazione con le "linee di attività" relative a: progettazione definitiva della bonifica, studio di impatto ambientale e monitoraggio ambientale di cui alle risultanze della conferenza di servizi sull'area mineraria di Santu Miali del 23.07.2015;

CONSIDERATO che in data 03.08.2015 si è provveduto a stipulare l'atto di proroga e atto aggiuntivo n. 23065/16 della convenzione dell'8.07.2013 n. 15876/13 per "Area mineraria denominata Santu Miali. Avvio delle attività di custodia, gestione e messa in sicurezza d'emergenza. Avvio delle attività di progettazione definitiva, studio di impatto ambientale e monitoraggio ambientale";

CONSIDERATO che con Determinazione n. 17583/575 del 07.08.2015 dell'Assessorato dell'Ambiente trasmessa in pari data con nota prot.n. 17585 sono state approvate le risultanze della Conferenza di servizi ex art.14 della Legge n.241/1990 svoltasi il 23 luglio 2015 con l'approvazione del progetto preliminare degli interventi di bonifica e messa in sicurezza nell'area mineraria di Santu Miali, Furtei;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 38/7 del 28 luglio 2015, recante "Programmazione FSC Riprogrammazione delle risorse riassegnate ai sensi della Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014, punto 2.4.", che approva l'elenco degli interventi di rilevanza strategica regionale, caratterizzati da OGV da assumersi entro il 31 dicembre 2015, e che, per il macrosettore delle bonifiche, destina euro 1.500.000 per il completamento delle fasi progettuali degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e mitigazione del rischio nella Macroarea di Montevecchio Ponente ed euro 28.000.000 per il completamento dell'opera di "Messa in sicurezza e bonifica dell'area mineraria di Santu Miali";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 38/7 del 28 luglio 2015 che conferma alla società IGEA SpA, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 33/1998, la titolarità dell'intervento di Montevecchio Ponente ed assegna alla medesima, per il tramite dell'Assessorato Industria, l'attuazione dell'intervento "Messa in sicurezza e bonifica area mineraria Santu Miali";

CONSIDERATO che in data 08.07.2013 è stata stipulata la Convenzione n. 15876/13 tra la RAS e IGEA relativa all'area mineraria di Santu Miali, successivamente modificata e integrata da: atto aggiuntivo prot. n. 13249 del 08.05.2014; atto di proroga del 29.10.2014; atto aggiuntivo e di proroga prot. n. 11829/9 del 15.05.2015; atto aggiuntivo e di proroga prot. n. 23065/16 del 03.08.2015; atto aggiuntivo e di proroga prot. n. 44046/30 del 30.12.2015;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 16/32 del 18.04.2012 con la quale la Giunta Regionale imputa la spesa pari a euro 1.200.000,00 al capitolo di spesa SC04.1363 - spese per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale di compendi immobiliari legati alle ex attività minerarie e/o industriali - dell'esercizio finanziario 2012 e dà mandato al Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato dell'Industria affinché provveda alla stipula di apposita convenzione con Igea spa, per la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi allo smaltimento dei cumuli risultanti dalla demolizione dei fabbricati dell'area SEAMAG;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 50/50 del 21.12.2012 con la quale la Giunta regionale destina la somma di euro 3.300.000,00 disponibili sul capitolo di spesa SC04.1363 dell'esercizio finanziario 2012 e la somma di euro 1.000.000,00 disponibili sul capitolo di spesa SC04.1304 "Interventi di risanamento, bonifica e riqualificazione del territorio - investimenti per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dell'ex stabilimento industriale SEAMAG";

CONSIDERATO che in data 01.08.2012 è stata stipulata la Convenzione tra la RAS e IGEA finalizzata agli interventi nell'area ex Seamag, integrata con l'atto aggiuntivo del 27.12.2012 e prorogata con la Convenzione 44220/31 del 31.12.2015;

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Ruolo di IGEA Spa

La società IGEA S.p.A. è una società *in house* della RAS e, per Statuto, ha lo scopo esclusivo di svolgere, in attuazione dei piani, programmi ed indirizzi della stessa RAS e con oneri a carico della stessa, nel settore minerario, ambientale e, subordinatamente, nel settore della geoingegneria, le attività di cui all'articolo 2 del proprio statuto sociale.

La società in considerazione della sua natura di strumento operativo della RAS, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto sociale, riceve esclusivamente da quest'ultima e mediante affidamento diretto gli incarichi relativi alle attività da svolgere, salvo quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso statuto.

Costituisce oggetto della presente convenzione, come meglio specificato negli articoli seguenti, la disciplina dei rapporti tra la RAS - Assessorato dell'Industria - Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali e la società IGEA Spa, per l'attuazione di un Piano di Attività in coerenza con il Piano Industriale approvato con DGR n.34/19 del 7 luglio 2015 e col Budget 2017 approvato con DGR 15/6 del 21 marzo 2017.

A IGEA è chiesto, in coerenza con la *mission* aziendale, di garantire servizi e strumenti di intervento idonei a rispondere tempestivamente ad un ampio spettro di problematiche economiche e imprenditoriali.

A tal fine, IGEA fornisce alla RAS la collaborazione necessaria, mettendo a disposizione professionalità qualificate, garantendo qualità, efficacia e competitività dei costi, nel rispetto dello Statuto e della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto: spese generali

Laddove non ricompresi in specifici programmi o convenzioni, sono riconoscibili a valere sugli stanziamenti del bilancio RAS, capitolo SC06.0678, titolo 1, le **spese generali** riferibili all'intera funzione di produzione nel suo complesso. Fra queste ultime si comprendono costi necessari per il funzionamento della società, quali ad esempio:

- a) costi per gli adempimenti amministrativi;
- b) costi per servizi di struttura;
- c) costi generali di natura più istituzionale, inerenti lo status di soggetto "*in house*";
- d) costi degli organi societari;
- e) oneri relativi alla gestione ordinaria del patrimonio immobiliare (es. imposte, tasse, contenziosi, ecc.);
- f) oneri obbligatori di legge per la sicurezza (attività di informazione e formazione dei lavoratori, elaborazione procedure di sicurezza per attività aziendali, messa a norma impianti, attrezzature e macchinari, certificazione strumentazione, verifiche sistema antincendio, visite mediche periodiche);
- g) costi per la logistica;
- h) costi energia elettrica, spese telefoniche, informatiche;
- i) costi per la gestione rifiuti prodotti dalla corrente attività (es. uffici tecnici e officine) e relative imposte;
- j) costi per i servizi ausiliari ai cantieri operativi: magazzino, logistica, laboratorio chimico, meccanizzazione, officine elettrica, officina meccanica (non ricomprese in altre convenzioni);
- k) costi per collaborazioni con Università e Enti Pubblici per attività di sperimentazione di processi di bonifica e decontaminazione suoli e acque e di trattamento di residui minerari per il recupero

degli elementi utili sia per il recupero di discariche in aree di pertinenza o di proprietà, sia rivolto a terzi, o altre attività di sperimentazione sempre nell'ambito di specifici Piani di Gestione e/o Accordi istituzionali approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 3 - Oggetto: lavori

Laddove non già ricompresi all'interno di convenzioni, atti di affido o lettere di incarico attualmente in essere, sono riconoscibili a valere sugli stanziamenti del bilancio RAS, capitolo SC06.0692, titolo 2, lo svolgimento dei seguenti **lavori**:

- a) attività messa in sicurezza in aree minerarie o di proprietà, compresi gli interventi in aree a rischio frana o a rischio idrogeologico;
- b) attività di messa in sicurezza d'emergenza, messa in sicurezza permanente, bonifica a carico delle matrici ambientali suolo, sottosuolo, acque superficiali e profonde;
- c) attività di riabilitazione Ambientale (recupero a verde di aree bonificate o allestimento per utilizzi diversi);
- d) attività di monitoraggio Ambientale in aree di pertinenza, di proprietà o altre in accordo con Enti o Istituzioni;
- e) manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di eduazione dell'acqua, costi di gestione impianti di eduazione, monitoraggio finalizzato all'eduazione, ove non rimborsati con fattura dalla Abbanoa S.p.A.;
- f) oneri di gestione del Piano Antincendi;
- g) manutenzione straordinaria dei siti turistici-minerari, previo controllo ed espressa autorizzazione della Regione Sardegna.

Art. 4 - Oggetto: spese specifiche

Sono riconoscibili a valere sugli stanziamenti del bilancio RAS, capitolo SC06.0692, titolo 2, i costi sostenuti per le seguenti attività:

- a) valorizzazione del patrimonio immobiliare non afferente alle pertinenze minerarie, comprensiva di interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria in edifici di proprietà in presenza di situazioni di pericolo o di perdita di valore degli immobili sottoposti a vincolo o di pregio;
- b) valorizzazione dell'archivio minerario in quanto di rilevante interesse storico e quindi sottoposto alla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in raccordo con enti ed istituzioni nazionali, regionali e locali nell'ambito di specifici Piani di Gestione e/o Accordi istituzionali approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- c) investimenti finalizzati al miglioramento della capacità produttiva o di sostituzione, sulla base di quanto previsto nel budget annuale o nel piano industriale, approvati con deliberazione della Giunta regionale ovvero autorizzati dal Servizio semplificazione.

Art. 5 - Oggetto: Assunzione lavoratori del Parco Geominerario storico ed ambientale

Sono riconoscibili a valere sugli stanziamenti del bilancio RAS, capitolo SC08.6972, titolo 1, i costi connessi all'assunzione a tempo determinato dei lavoratori del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna (di seguito Piano) di cui all'art. 2 della L.R. 34 del 2016 e alla DGR 15/6 del 21.03.2017.

Gli importi erogati sulla base del presente articolo, devono essere portati in detrazione dei SAL dei lavori o delle spese di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzione.

Il 50% dell'importo stanziato sarà anticipato alla stipula della presente convenzione, il restante 50% sarà anticipabile a seguito di comunicazione da parte di IGEA dell'assunzione di tutti i lavoratori coinvolti.

Art. 6 - Dotazione Finanziaria

La dotazione iniziale della presente convenzione trova copertura nelle risorse stanziate dalla L.R. 13 aprile 2017 n. 6 concernente "Bilancio di previsione triennale 2017-2019", come dettagliato nella tabella seguente.

Capitolo	Descrizione	2017	2018	2019
SC06.0678	Art. 2 (spese generali)	3.400.000,00	0,00	0,00
SC06.0692	Art. 3 (lavori) e Art. 4 (spese specifiche)	14.205.000,00	13.180.000,00	17.246.000,00
SC08.6972	Art. 5 (Parco Geominario)	6.160.000,00	0,00	0,00

Gli importi indicati potranno essere incrementati con ulteriori risorse, in funzione delle esigenze che emergeranno nel corso della vigenza della convenzione e degli stanziamenti nel bilancio regionale.

Gli incrementi delle dotazioni finanziarie potranno essere resi operativi con atto unilaterale del Servizio semplificazione (determinazione di impegno) comunicato a IGEA.

Art. 7 - Modalità di conferimento degli incarichi

Per le spese generali di cui all'**articolo 2** e per le spese di investimento di cui all'**articolo 4, lett. c**, si fa riferimento alle voci ed importi massimi contenuti nei budget annuali di previsione approvati dalla RAS e, se minori, agli importi stanziati in competenza nei citati capitoli.

In fase di rendicontazione delle attività, IGEA dovrà dare conto dei costi sostenuti trimestralmente attraverso apposita relazione sulle attività svolte e certificazione dei relativi costi da parte dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale.

Per quanto attiene i costi del personale imputati, al fine della rendicontazione dovranno essere resi disponibili per ciascun dipendente i *timesheet* riassuntivi con l'indicazione del Centro di Costo, il Servizio, le ore imputate, il costo orario medio, il costo totale, firmati dall'Amministratore Unico, unitamente ad apposita certificazione del collegio sindacale che dia conto della corretta imputazione dei costi di lavoro rendicontati alle varie attività e che questi non risultino imputate su altri interventi.

Per le attività di cui all'**articolo 3** e all'**articolo 4 lett. a)** sarà obbligatoria l'autorizzazione espressa attraverso un formale atto di affido o lettera di incarico che specifica gli obblighi della Società, salvo i casi di necessità e urgenza.

A tal fine la Società presenta al Servizio il Piano di Gestione (di seguito PdG) e il Piano Operativo dei Lavori (di seguito POL), specifici per sito e per attività omogenea.

Il PdG, comprensivo del relativo POL, dovrà prevedere:

- Specifiche del servizio/attività richieste;
- Specificazione delle risorse umane ed assetto organizzativo ipotizzato;
- Scadenze e termini di realizzazione degli interventi;
- Corrispettivo richiesto attraverso dettagliato computo metrico utilizzando il prezzo autorizzato;
- Procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle attività.

Il Servizio semplificazione può avvalersi del supporto del Servizio Attività Estrattive e Ripristino Ambientale, nelle materie di propria competenza, per l'attività tecnica di verifica e controllo, anche

funzionale all'adozione dei programmi e piani operativi dei lavori e degli interventi collegati a PdG e POL, oltreché i sopralluoghi nei siti minerari oggetto dei POL.

In fase di rendicontazione delle attività, IGEA dovrà dare conto dei costi sostenuti per l'attuazione delle attività previste dai suddetti PdG e POL.

Per le attività di cui all'**articolo 4 lett. b)**, salvo lo svolgimento delle attività ordinarie e di quelle indifferibili e urgenti, IGEA predisporrà un dettagliato Piano di Gestione che dovrà essere espressamente autorizzato previa valutazione con il supporto degli enti e uffici competenti in materia.

Art. 8 - Codice unico di progetto

Per i lavori e le attività di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, lett. a) e b), IGEA richiederà specifici codici unici di progetto (CUP) che saranno utilizzati nelle fatture emesse alla RAS.

Art. 9 - Corrispettivo e prezzo

Per le attività di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 della presente convenzione, sono riconosciuti a IGEA corrispettivi che non possono eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico (Sentenza Corte di Giustizia UE nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH Regierun- gspräsidium e Magdeburg/ Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Altmark»), Racc. 2003, pag. I-7747).

A tal fine, per quanto riguarda le attività per cui è prevista la presentazione di POL, i relativi computi metrici estimativi dovranno essere determinati utilizzando le voci ed i prezzi unitari contenuti nel Prezzo Regionale dei Lavori Pubblici ovvero altro prezzo autorizzato dalla RAS.

Laddove non sia possibile fare riferimento a voci e prezzi contenuti nel prezzo di riferimento, gli stessi dovranno essere giustificati dal progettista incaricato con uno specifico documento di analisi prezzi utilizzando ove possibile i prezzi elementari riportati nel prezzo stesso.

Art. 10 - Responsabilità dell'incarico

Per ogni PdG dovranno essere individuate le seguenti figure e responsabilità:

- Il responsabile amministrativo dell'incarico per la RAS;
- Il responsabile amministrativo dell'incarico per la IGEA;
- Il referente operativo dell'incarico per la RAS;
- Il referente operativo dell'incarico per la IGEA.

La RAS e la IGEA sono tenute a comunicarsi reciprocamente qualsiasi variazione nella identificazione dei rispettivi Responsabili e Referenti.

I Responsabili sono tenuti a:

- assicurare una cooperazione efficace ed efficiente;
- decidere rispetto alla direzione strategica del progetto;
- esaminare, valutare, decidere sulle proposte di modifica dell'incarico in corso d'opera;
- gestire dal punto di vista amministrativo il progetto.

I Referenti operativi sono tenuti a:

- pianificare e supervisionare lo svolgimento delle attività;
- definire i requisiti dei servizi o delle opere;
- esaminare, valutare, decidere sulle proposte e gli indirizzi suggeriti da IGEA (Referente Operativo per la RAS);
- garantire l'esecuzione delle attività di competenza;
- garantire l'esecuzione delle attività di verifica e validazione previste dai piani di lavoro;
- garantire la formalizzazione dei verbali previsti.

Art. 11 - Modalità di esecuzione dell'incarico

La Società garantisce la fornitura delle attività utilizzando risorse e competenze proprie specializzate.

IGEA opera nel rispetto dei principi di non concorrenzialità con l'ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente nella Regione, da attuarsi nel perseguimento dell'equilibrio economico di bilancio e mediante l'impiego di fornitori di servizi reperiti nel mercato con procedure selettive conformi alla normativa dandone visibilità alla RAS.

La Società, ai fini della rendicontazione, si dota di un sistema informativo di controllo di gestione e di monitoraggio delle commesse, che consenta di rendicontare le attività di ogni dipendente sia per tipologia di servizio prestato (centro di costo), sia per Servizio/Attività specifica di riferimento (centro di ricavo).

Dallo stesso sistema informativo devono risultare distintamente i costi e le entrate derivanti da ciascuna linea di attività autorizzata e quelli degli altri servizi non rientranti.

Art. 12 - Monitoraggio e controllo

Le attività che la RAS affida a IGEA Spa vengono sottoposte a monitoraggio, anche ricorrendo a soggetto esterno revisore. IGEA si impegna, per le proprie competenze e responsabilità, a fornire alla RAS tutte le informazioni ritenute necessarie dalla RAS ai fini del monitoraggio.

Ai fini della verifica della qualità delle prestazioni erogate, i servizi dovranno essere dettagliatamente specificati nei singoli Atti di incarico.

In particolare, per il controllo ex ante (verifica e certificazione della coerenza del servizio/attività proposto e del corrispettivo con particolare riferimento ai criteri di ribaltamento adottati) ed ex post (certificazione della corretta esecuzione e rendicontazione dei lavori) dei Piani Operativi dei Lavori la Regione potrà affidarsi ad un soggetto esterno certificatore (SEC).

Art. 13 - Durata della convenzione

Il presente convenzione ha validità a partire dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2019.

Art. 14 - Modalità di pagamento

I pagamenti connessi ai lavori di cui all'articolo 3 saranno disposti con determinazione del direttore del Servizio semplificazione dietro presentazione di regolare fattura emessa da IGEA ai sensi di legge, inclusi gli adempimenti di cui al D.M. n. 55 del 2013 in materia di fatturazione elettronica, successiva alla presentazione della predetta documentazione validata dall'Amministratore Unico di IGEA.

Al riguardo si precisa che il presupposto per l'emissione della fattura è il corretto svolgimento delle attività previste, desumibile dalla relazione presentata e a seguito della sua formale approvazione da parte del SEC. Le rendicontazioni dei costi hanno lo scopo di garantire l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di controllo analogo e consentire, qualora l'Amministrazione regionale lo ritenesse opportuno, la certificazione delle spese su programmi cofinanziati dallo Stato o dall'Unione Europea.

Nelle more delle verifiche da parte del SEC potranno essere erogati a IGEA corrispettivi fino al 90 per cento del SAL (stato avanzamento lavori) presentato dalla Società. Gli importi sono erogati a titolo di anticipazione con riserva di recupero sui pagamenti futuri ove, a seguito della verifica di ammissibilità delle spese, risultasse un importo spettante inferiore a quanto già anticipato.

Il pagamento dell'eventuale residuo a saldo verrà corrisposto sulla base delle certificazioni dei lavori da parte del SEC.

IGEA in quanto società *in house* della RAS non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n.136/2010 e ai pagamenti a suo favore non si applica la ritenuta dello 0,5% per eventuali inadempienze contributive di cui all'art.4 comma 3 del DPR 207/2010.

Art. 15 - Adempimenti in tema di “Amministrazione Trasparente”

IGEA si impegna ad assolvere in maniera autonoma agli obblighi scaturenti dal Decreto Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Art. 16 - Sicurezza

IGEA dovrà operare in piena osservanza delle misure di salute e sicurezza e nell'ambito di quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008

Art. 17 - Obblighi in tema di anticorruzione

IGEA dovrà operare in piena osservanza con le «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» adottate dall'ANAC.

Art. 18 - Raccordo con le Convenzioni in essere

La presente convenzione comprende ed integra quanto non espressamente previsto nelle Convenzioni attualmente in essere di cui alle premesse, stipulate tra la società IGEA Spa e la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Industria.

Cagliari, 11/08/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Industria - Servizio
Semplificazione Amministrativa per le Imprese,
Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali
Il Direttore
Delfina Spiga

IGEA Spa
L'Amministratore Unico
Michele Raimondo Salvatore Caria

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 11 co. 13 del D.lgs 163/2006.